

ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [_____] 2017 presso la sede della società AER TRE S.p.A. in Treviso, Via Noalese n. 63/E

T R A

AER TRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer, con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AER TRE**",

E

[.....] in persona del legale rappresentante, con sede legale, iscritto presso il Registro delle Imprese di, con partita IVA e codice fiscale n.di seguito denominato "**Subconcessionario**",

definite congiuntamente "**le Parti**"

PREMESSO

- che AER TRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AER TRE**");
- che in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "*è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche*";
- che l'assegnazione dei beni demaniali è finalizzata a consentire alla concessionaria l'espletamento dei servizi aeroportuali, nonché la gestione in esclusiva, direttamente o a mezzo di ditte specializzate, dei servizi aeroportuali di natura commerciale diretti all'assistenza e al controllo dei passeggeri e/o dagli utenti aeroportuali nell'ambito dei beni demaniali oggetto della subconcessione;
- che AER TRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti e in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AER TRE;
- che AER TRE ha indetto una procedura aperta al fine di assegnare uno spazio ad uso hangar ricovero aeromobili e/o elicotteri nell'area air side dell'Aeroporto Antonio Canova

di Treviso (identificato come Lotto n. 1);

- che la società [...] è risultata la migliore offerente e pertanto si è aggiudicata la subconcessione;
- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AER TRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

2.1 AER TRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, un edificio di mq 1050 e mq 525 di area di rispetto, ubicato nella zona air side dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**), ad uso hangar per il ricovero di aeromobili e/o elicotteri.

2.2 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario ponga in essere attività diversa da quella indicata nel comma che precede, AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario medesimo.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo spazio concesso in uso è rispondente alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.4 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto è disciplinato dal diritto pubblico con esclusione della applicabilità della l. 392/1978.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia a partire dalla data di consegna e cesserà di avere effetto dopo cinque anni, senza necessità di disdetta. Il Subconcessionario, alla scadenza, non è titolare di un diritto di prelazione in ordine alla riassegnazione dello spazio.

Art. 4) CORRISPETTIVI

4.1 Per l'uso dello spazio di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario verserà ad AER TRE un canone annuo pari ad € (euro) oltre ad I.V.A. di legge.

4.2 AER TRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

4.4 Il valore del canone annuo verrà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Il versamento del corrispettivo di cui all'art. 4.1 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AER TRE, sulla banca indicata dalla stessa in rate mensili, il giorno 10 di ogni mese successivo a quello cui la rata si riferisce.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AER TRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AER TRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AER TRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

Art. 6) GARANZIA

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AER TRE, alla firma del presente atto, una garanzia pari all'importo a base di gara, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, da presentare il originale, in conformità al modello di cui all'**Allegato B**, e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AER TRE.

6.2 I diritti derivanti ad AER TRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AER TRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.164.000,00, nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire alla AER TRE, alla firma del presente atto il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

- specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
- includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie,
- contenere l'evidenza dell'operatività della garanzia in ambito aeroportuale-

7.2 Al certificato di assicurazione dovranno essere allegate le condizioni generali e particolari della polizza. La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di AER TRE.

7.3 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare ad AER TRE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.4 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AER TRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.5 La copertura assicurativa non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AER TRE ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AER TRE.

7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le parti convengono che le utenze e forniture di servizi quali, a titolo esemplificativo, climatizzazione, energia elettrica, acqua, fognatura, pulizia, ecc., sono a carico del Subconcessionario e che quest'ultimo è tenuto a stipulare i relativi contratti direttamente

con i fornitori dei relativi servizi.

8.2 È altresì a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato anche per l'eventuale fornitura da parte di AER TRE di un servizio centralizzato di raccolta di RSU (rifiuti solidi urbani).

Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura degli stessi e all'allestimento dello spazio, previa autorizzazione scritta di AER TRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato C**, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti. In ogni caso, ove si rendesse per qualunque ragione necessario, l'eventuale adeguamento a norma degli spazi, questo sarà a totale cura e spese del Subconcessionario, su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da AER TRE.

9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla AER TRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'Aeroporto.

9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto: a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi; b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio.

9.5 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui

tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.6 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

9.7 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato C.

9.8 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.9 Resta a carico di AER TRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

9.10 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AER TRE.

Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA

10.1. Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2. Il Subconcessionario è tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana.

10.3. Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore dall'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.

10.5 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di AER TRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

b) fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AER TRE;

c) in caso di ritardo nel rispetto del piano di rientro, AER TRE applicherà la penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, AER TRE avrà altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.6. Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia che dovessero pregiudicare l'operatività e/o il decoro aeroportuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la AER TRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).

10.7. Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AER TRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà disporre il trasferimento degli spazi in altra ubicazione. I termini, modalità e costi dell'eventuale trasferimento saranno concordati tra le parti.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, il Subconcessionario ha l'obbligo di restituire lo spazio libero da persone e cose; tutti gli allestimenti infrastrutturali e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite da AER TRE e, allo scadere della concessione AER TRE, a ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AER TRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone o cose.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art.

1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AER TRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a € 500,00, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AER TRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

13.1 L'attività all'interno dello spazio oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. Il Subconcessionario dovrà presentare alla AER TRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato D**.

13.3 Ferma restando la facoltà di AER TRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla AER TRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AER TRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.6 AER TRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato dello spazio sub-concesso e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.7 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati ad AER TRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.8 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AER TRE, qualora esistente, nell'Aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.

13.9 Il Subconcessionario dichiara e si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione. Al Subconcessionario è vietato, a pena di decadenza, l'affidamento – anche parziale – in concessione/locazione/affitto o in uso a terzi dello spazio affidato. Il Subconcessionario può ospitare velivoli e/o elicotteri di soggetti terzi esclusivamente per motivi di cortesia, per brevi periodi e comunque previa acquisizione di specifica autorizzazione di AER TRE.

14.4 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.5 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.4, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AER TRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.6 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.4, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della AER TRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.7 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad AER TRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AER TRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la AER TRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la AER TRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della AER TRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AER TRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere la AER TRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1 Qualora per esigenze di AER TRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea

dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-AER TRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AER TRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) DECADENZA

17.1 AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate di canone;
- nell'ipotesi in cui la Società venga sottoposta a procedure concorsuali.

17.2 Resta salvo il diritto di AER TRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) REVOCA

18.1 AER TRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.

18.2 AER TRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AER TRE. In tali casi la subconcessionaria non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La subconcessionaria avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

18.3 Ove il Subconcessionario sia Prestatore ex art. 13 del D.Lgs. 18/1999, si precisa che in caso di scadenza, decadenza o revoca della certificazione di Prestatore, verrà meno l'autorizzazione a prestare i servizi, nonché verrà meno il diritto ad accedere al sedime demaniale dell'Aeroporto e/ o a godere degli impianti, infrastrutture, beni comuni e servizi aeroportuali in uso comune con altri operatori aeroportuali.

18.4 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.

Art. 19) FORO COMPETENTE

19.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 20) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione del presente atto le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali dati personali relativi alle persone fisiche per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del presente atto.

20.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.

20.3 Nel quadro delle attività rispettivamente esercitate dalle Parti e delle già menzionate finalità, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, da entrambe le Parti, a Soggetti Terzi appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, consulenti esterni e loro incaricati; società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati; organismi di controllo e certificazione contabile; società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate; compagnie assicurative e brokers; istituti di credito; enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, se estranei all'originario trattamento effettuato dalle Parti. Dei dati potranno, altresì, venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del rapporto: in qualità di incaricati interni, i dipendenti degli uffici tecnici, degli uffici legali e societari, degli altri settori della società limitatamente all'ambito delle specifiche competenze; in qualità di responsabili interni, i Responsabili del trattamento della singola Parte in relazione alle specifiche competenze e per le finalità sopra indicate, in qualità di responsabili esterni, i soggetti di volta individuati e nominati dalla Parte in relazione alle specifiche competenze per le finalità sopra indicate.

20.4 I dati personali oggetto di trattamento potranno, inoltre, essere oggetto di diffusione per scopi commerciali (statistiche, ricerche di mercato, azioni di marketing ecc.).

20.5 Le Parti dichiarano di aver preso atto del testo dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e della facoltà di esercitare i diritti ivi previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto.

20.6 Per i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, Titolare del trattamento è _____ con sede legale in _____. Responsabile del trattamento è _____.

20.7 Per i trattamenti effettuati da AER TRE, Titolare è AER TRE S.p.A., Responsabile Generale del Trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale del Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché il loro elenco, nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo alla Direzione Affari Legali e Societari del Gruppo SAVE.

Art. 21) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

21.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AER TRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo.

21.2 Il Subconcessionario dovrà nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale e dovrà comunicare ad AER TRE, prima dell'inizio dell'attività: nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare. Tale soggetto dovrà essere persona dotata di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell'aeroporto.

Art. 22) SPESE DI REGISTRAZIONE

22.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 23) MODELLO 231

23.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AER TRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

Treviso,

AER TRE S.p.A.

[.....]


Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA' – MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) FORO COMPETENTE; Art. 23) MODELLO 231

AER TRE S.p.A.

[.....]

ALLEGATO A
Planimetria



Allegato B
FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO

AER TRE S.p.A.,

VIA NOALESE N. 63/E

TREVISO

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la società AER TRE S.p.A. (di seguito AER TRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'Aeroporto di Treviso, la Società _____ si impegna ad utilizzare lo spazio subconcesso a uso hangar per ricovero aeromobili e/o elicotteri presso l'aeroporto di Treviso;

- che, con il predetto atto, la Società _____ si impegna a consegnare ad AER TRE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro 175.100,00 [*importo a base di gara*]_____ a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della AER TRE., e nell'interesse della Società _____ fino alla concorrenza di euro__175.100,00 __[*importo a base di gara*]_____(euro _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di AER TRE e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta

Banca _____, entro dieci giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a AER TRE le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società _____ fino al _____ [90° giorno successivo alla scadenza dell'atto di subconcessione] _____ e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di AER TRE attestato da quest'ultima.

La sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

Allegato C
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

Il subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AerTre Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AER TRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AER TRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AER TRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AER TRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AER TRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6	10
-----------------------------------	-----	---	---	----

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AER TRE.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AER TRE, Area Tecnica.

Allegato D

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13/2

Alla AER TRE S.p.A.
Via Noalese, 63/E
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per
..... nello spazio oggetto di sub concessione.

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante

con sede in

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la società è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto dell'atto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.

